

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO LVI

BARI, 12 GIUGNO 2025

n. 47 suppl.



Deliberazioni della Giunta regionale
Decreti e ordinanze del Presidente della Giunta regionale

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della Legge regionale 15 giugno 2023, n. 18, è pubblicato con frequenza bisettimanale, attraverso edizioni ordinarie, di norma il lunedì e il giovedì, straordinarie e supplementari. Il BURP si articola in tre sezioni.

Nella prima sezione sono pubblicati gli atti della Regione Puglia, di seguito elencati per tipologia:

- a) lo Statuto, le leggi e i regolamenti regionali;
- b) gli atti aventi contenuto normativo a rilevanza esterna;
- c) le deliberazioni del Consiglio regionale;
- d) le deliberazioni della Giunta regionale;
- e) i decreti e le ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- f) i decreti del Presidente del Consiglio regionale;
- g) le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
- h) le determinazioni dirigenziali aventi contenuto di interesse generale, in primis quelle che definiscono i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili e vantaggi economici di qualunque genere, oppure che specificano criteri e modalità per il rilascio di autorizzazioni, accreditamenti, licenze e provvedimenti analoghi, nonché ogni determinazione dirigenziale che la struttura regionale adottante ritenga di pubblicare;
- i) gli atti dell'amministrazione regionale di cui sia disposta la pubblicazione in base all'ordinamento vigente;
- j) le richieste di referendum regionali, i relativi atti d'indizione e la proclamazione dei risultati.

Nella seconda sezione sono pubblicati gli atti degli enti pubblici e privati e degli organi giurisdizionali dello Stato, di seguito elencati per tipologia:

- a) le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Puglia o a leggi statali o a conflitti di attribuzione che coinvolgono la Regione Puglia;
- b) le ordinanze degli organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità costituzionale relative a leggi regionali;
- c) i ricorsi e le ordinanze promossi innanzi alla Corte costituzionale aventi ad oggetto questioni di legittimità costituzionale delle leggi della Regione Puglia, insieme ai provvedimenti adottati dalla Corte costituzionale per la definizione di tali giudizi;
- d) gli atti di organi statali o comunitari di cui sia prescritta la pubblicazione nel bollettino ufficiale da norma di legge oppure la cui pubblicazione sia disposta dal Presidente della Giunta regionale;
- e) gli atti degli enti locali e degli enti pubblici e privati, la cui pubblicazione sia richiesta dagli stessi anche in ragione di prescrizioni normative o regolamentari;
- f) tutti gli altri atti di particolare interesse per la Regione Puglia, adottati da qualunque autorità o ente diverso dalla Regione, la cui pubblicazione sia disposta dal Presidente della Giunta regionale o dall'autorità giudiziaria.

Nella terza sezione sono pubblicati tutti gli atti e gli avvisi della Regione e di altri enti pubblici che interessano la collettività regionale la cui pubblicità risponda a esigenze di carattere informativo diffuso, nonché gli atti e avvisi relativi alle procedure di reclutamento del personale o alle procedure di affidamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, con particolare riferimento a:

- a) provvedimenti di approvazione di bandi e avvisi in materia di contratti pubblici;
- b) provvedimenti di avvio delle procedure di reclutamento del personale;
- c) determinazioni dirigenziali di approvazione delle graduatorie di affidamento e/o di concorso;
- d) determinazioni dirigenziali di costituzione delle commissioni di gara e/o di concorso;
- e) altri atti delle procedure di affidamento e/o procedure concorsuali la cui pubblicazione sia richiesta da legge.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

SEZIONE PRIMA

Deliberazioni della Giunta regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2025, n. 742

Modifiche alla deliberazione di Giunta Regionale 7 dicembre 2020 n. 1974 e s.m.i. – Ridefinizione assetto strutture dipartimentali - Aggiornamento Allegati A-bis e B)..... 4

Decreti e ordinanze del Presidente della Giunta regionale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 giugno 2025, n. 329

L.R. n. 59/2017 – art. 5. Nomina nuovo Comitato tecnico regionale faunistico – venatorio..... 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 giugno 2025, n. 333

Art. 8 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii.: limitazione della circolazione stradale nelle piccole isole per la stagione turistica 2025..... 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 giugno 2025, n. 334

Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2025, ai sensi della L. 353/2000, della L.r. 38/2016 e della L.r. 53/2019. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 giugno 2025, n. 342

Revoca decreti n. 418/2020 e n. 474/2024. 27

SEZIONE PRIMA

Deliberazioni della Giunta regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2025, n. 742

Modifiche alla deliberazione di Giunta Regionale 7 dicembre 2020 n. 1974 e s.m.i. – Ridefinizione assetto strutture dipartimentali - Aggiornamento Allegati A-bis e B).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio presentato dal Capo di Gabinetto e dal Segretario Generale della Presidenza, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili delle strutture amministrative competenti, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttorio e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di condividere quanto esposto nel documento istruttorio, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare le integrazioni e modifiche agli articoli 7, comma 6 e 21, comma 6, dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 1974/2020 recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" e ss.mm.ii, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare le modifiche alla struttura organizzativa del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale e ad una Sezione afferente alla Segreteria Generale della Presidenza;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera h) dello Statuto della Regione Puglia, le modifiche ed integrazioni all'Atto di Alta Organizzazione denominato "MAIA 2.0", di cui, agli allegati "A-bis)" *costituente parte integrante e sostanziale* e "B)" della D.G.R. n. 1974/2020, verranno adottate con successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale;
5. di notificare il presente atto alle Organizzazioni Sindacali e alle RSU a cura della Segreteria Generale della Presidenza;
6. di dare mandato al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione di provvedere alla soppressione

del Servizio "Risorse Forestali" e del Servizio "Feamp" incardinati nel Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale;

7. di disporre la pubblicazione del presente schema di provvedimento in versione integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 18/2023;
8. di pubblicare il presente atto nella Sezione di Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali del portale regionale.

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

RAFFAELE PIEMONTESE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO**Oggetto: Modifiche alla deliberazione di Giunta Regionale 7 dicembre 2020 n. 1974 e s.m.i.
– Ridefinizione assetto strutture dipartimentali - Aggiornamento Allegati A-bis e B)**

Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 7 dicembre 2020 è stato approvato l'Atto di Alta organizzazione Modello Organizzativo denominato "MAIA 2.0", successivamente oggetto di modifiche ed integrazioni per tener conto delle esigenze nel frattempo sopravvenute e per una razionalizzazione e migliore utilizzo delle strutture di livello dirigenziale istituite.

L'organizzazione del Dipartimento Agricoltura si completa di n. 11 Servizi istituiti dapprima con Determinazione del dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 997 del 23 dicembre 2016 e, alla luce del nuovo assetto organizzativo, ricollocati in via provvisoria all'interno delle nuove Sezioni con determinazione n. 28 del 14 dicembre 2021 del Dipartimento Personale e Organizzazione.

Infine, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1973 del 22/12/2022 e sulla base di risorse vincolate, è stata incardinata presso il Dipartimento una Struttura di Progetto "Attuazione della Politica Europea per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura". Il Servizio FEAMP, originariamente incardinato nella Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, è stato ricollocato presso tale Struttura di Progetto.

Alla luce delle esigenze riscontrate nell'ambito della struttura dipartimentale e, di conseguenza, la copertura di molti Servizi con Dirigenti *ad interim*, il Direttore del Dipartimento ha proposto di procedere ad una modifica dell'attuale assetto organizzativo come di seguito rappresentato.

Nel concreto, si propone alla Giunta regionale di trasformare la Struttura Speciale "Attuazione della Politica Europea per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura" in una Sezione del Dipartimento; le Sezioni del Dipartimento aumenterebbe passando da 5 a 6; come compensazione, verranno, con successivo provvedimento, cassati due Servizi e, nello specifico, il Servizio "Risorse Forestali" e il Servizio "Feamp".

Inoltre, la Segreteria Generale della Presidenza ha rappresentato l'esigenza di modificare la denominazione della Sezione "Affari Istituzionali e Giuridici" nella nuova formulazione "Affari Istituzionali, Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy", al fine di includere numerose funzioni effettivamente svolte dalla Sezione e non opportunamente evidenziate nella denominazione della stessa.

Sono emerse, infine, alcune valutazioni sulla opportunità di adeguamento dell'assetto delineato nell'Allegato B) alla D.G.R. n. 1974/2020 alle mutate esigenze organizzative nonché ai principi previsti dal TUIPI, al fine di migliorare l'efficienza delle strutture dipartimentali e dirigenziali. Conseguentemente, si propongono alla Giunta regionale le seguenti modifiche all'Allegato B):

- La rubrica dell'articolo 7 "Strutture di Staff e di Progetto" è sostituita come segue "*Strutture di Staff e di Progetto – Incarichi di consulenza, studio e ricerca*";

- All'art. 7 è aggiunto il comma 6, nel testo che segue:

6. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di strutture dirigenziali svolgono, su richiesta del Direttore del Dipartimento o Struttura equiparata di afferenza, funzioni di consulenza, studio e ricerca. Con l'atto direttoriale di attribuzione delle funzioni vengono assegnati gli obiettivi, con cadenza annuale;

- All'art. 21, comma 6, è aggiunto il seguente periodo:

“In subordine e nel caso di mutamenti organizzativi, i dirigenti sono assegnati a strutture dirigenziali, di pari graduazione, la cui titolarità è conferita ad interim ad altro dirigente regionale, ovvero a strutture prive di titolarità, nel rispetto delle competenze professionali acquisite”;

Tanto premesso, si ritiene sia necessario rivedere ed integrare la Deliberazione di Giunta regionale n. 1974/2020 e il modello Organizzativo MAIA 2.0, apportando le modifiche innanzi illustrate.

Si precisa che, con nota prot. 264405 del 19 maggio 2025, trasmessa via pec alle rappresentanze sindacali dell'Area della dirigenza, il direttore amministrativo del Gabinetto ed il Segretario generale della Presidenza hanno reso, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del vigente CCNL dell'Area Funzioni Locali, l'informazione preventiva di rito sancita dal Contratto.

Si rileva, infine, che trattandosi di una modifica organizzativa che impatta solo su due strutture di livello dipartimentale, essendo i due soggetti interessati tra i firmatari della proposta, non si è tenuta alcuna riunione del coordinamento ristretto dei Direttori.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Esiti Valutazione di impatto di genere: neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico – finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, al fine dell'adozione del conseguente atto finale, ai sensi dell'art. 4, co.4, lett. j), della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

1. di condividere quanto esposto nel documento istruttorio, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare le integrazioni e modifiche agli articoli 7, comma 6 e 21, comma 6, dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 1974/2020 recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello

Organizzativo MAIA 2.0” e ss.mm.ii, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di approvare le modifiche alla struttura organizzativa del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale e ad una Sezione afferente alla Segreteria Generale della Presidenza;
4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera h) dello Statuto della Regione Puglia, le modifiche ed integrazioni all’Atto di Alta Organizzazione denominato “MAIA 2.0”, di cui agli allegati “A-bis)” e “B)” della D.G.R. n. 1974/2020, verranno adottate con successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale;
5. di notificare il presente atto alle Organizzazioni Sindacali e alle RSU a cura della Segreteria Generale della Presidenza;
6. di dare mandato al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione di provvedere alla soppressione del Servizio “Risorse Forestali” e del Servizio “Feamp” incardinati nel Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale;
7. di disporre la pubblicazione del presente schema di provvedimento in versione integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 18/2023;
8. di pubblicare il presente atto nella Sezione di Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali del portale regionale.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell’attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell’art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”, adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

Il funzionario responsabile E.Q.

Roberto
Tricarico
26.05.2025
12:51:57
GMT+01:00

Roberto Tricarico

Il Direttore amministrativo del Gabinetto

Crescenzo Antonio
Marino
26.05.2025 15:30:49
GMT+02:00

Crescenzo Antonio Marino

Il Capo di Gabinetto del Presidente

Giuseppe
Pasquale
Roberto
Catalano
26.05.2025
12:53:06
GMT+01:00

Giuseppe Pasquale Roberto Catalano

Il Segretario Generale della Presidenza

Roberto
Venneri
26.05.2025
19:03:53
GMT+02:00

Robert

**Il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale e Ambientale**

GIANLUCA
NARDONE
26.05
.2025
15:01:22
UTC

Gianluca Nardone

Il Presidente della Giunta Regionale, dott. Michele Emiliano, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

Il Presidente della Giunta Regionale



Michele Emiliano
28.05.2025
11:01:05
GMT+02:00

Michele Emiliano



Crescenzo Antonio
Marino
26.05.2025 15:30:49
GMT+02:00



All. A-bis)

REGIONE PUGLIA

Omissis

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA
E PRIVACY

SEZIONE ENTI LOCALI

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

SEZIONE SICUREZZA CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI ED ANTIMAFIA
SOCIALE

STRUTTURA SPECIALE AUDIT E COORDINAMENTO CONTROLLI FONDI EUROPEI

STRUTTURA SPECIALE SUPERVISIONE CONTROLLI INTERNI

Omissis



All. A-bis)

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L'AGRICOLTURA

SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI


SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI

SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI

SEZIONE ATTUAZIONE DELLA POLITICA EUROPEA PER GLI AFFARI MARITTIMI, LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

...omissis..



REGIONE PUGLIA

All. B)

Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale
Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale
"MAIA 2.0"

INDICE

TITOLO I - L'ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI COORDINAMENTO E DIRIGENZIALI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA REGIONALE

INDICE

TITOLO I - L'ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI COORDINAMENTO E DIRIGENZIALI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA REGIONALE

CAPO I - AMBITO E RIFERIMENTI NORMATIVI

- Articolo 1 (Principi e finalità)

CAPO II - IL SISTEMA ORGANIZZATIVO

- Articolo 2 (Criteri di organizzazione)
- Articolo 3 (Strutture di coordinamento e dirigenziali)

CAPO III - IL SISTEMA DI DIREZIONE

- Articolo 4 (I Dipartimenti e le altre Strutture apicali)
- Articolo 5 (Sezioni di Dipartimento)
- Articolo 6 (Servizi)
- Articolo 7 (Strutture di Staff e di Progetto)

CAPO IV - STRUTTURE DI INTEGRAZIONE: COORDINAMENTO DEI DIPARTIMENTI, CONFERENZA DELLE SEZIONI, MANAGEMENT BOARD

- Articolo 8 (Coordinamento dei Dipartimenti)
- Articolo 9 (Conferenza delle Sezioni)
- Articolo 10 (Management Board)

CAPO V - STRUTTURE ORGANIZZATIVE

- Articolo 11 (Istituzione dei Dipartimenti)
- Articolo 12 (Gabinetto del Presidente)
- Articolo 13 (Segreteria Generale della Presidenza)
- Articolo 14 (Segreteria Generale della Giunta)
- Articolo 15 (Struttura speciale per l'attuazione del POR – Autorità di gestione del POR)
- Articolo 15 bis (Struttura speciale Comunicazione Istituzionale)
- Articolo 15 ter [soppresso]
- Articolo 15 quater (Struttura Speciale Cooperazione Euro-Mediterranea)



REGIONE PUGLIA

All. B)

- Articolo 15 quinquies (Struttura speciale Autorità di Audit)
- Articolo 15 sexies (Struttura speciale Audit FSE+)
- Articolo 15 septies (Struttura speciale Avviamento del N.U.E. e delle Strutture Territoriali di Protezione Civile)
- Articolo 15 octies (Struttura speciale Monitoraggio dell'Attuazione regionale del Piano Nazionale di ripresa e resilienza)
- Articolo 15 novies (Struttura speciale Audit e Coordinamento controlli Fondi Europei)
- Articolo 15 decies (Struttura speciale supervisione controlli interni)
- Articolo 16 (Collegio degli esperti del Presidente)

TITOLO II - DIRETTORI DI DIPARTIMENTO E DIRIGENTI REGIONALI

CAPO I - DIRETTORI DI DIPARTIMENTO, DIRIGENTE DI SEZIONE E SERVIZIO, ACCESSO ALLA DIRIGENZA

- Articolo 17 (Accesso alla dirigenza regionale)

CAPO II - ATTRIBUZIONI, OBIETTIVI E RESPONSABILITÀ' DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO E DELLA DIRIGENZA

- Articolo 18 (Funzioni dei Direttori di Dipartimento)
- Articolo 19 (Attività organizzative dirigenziali)
- Articolo 20 (Funzioni dei dirigenti)
- Articolo 21 (Conferimento dell'incarico di Direttore di Dipartimento)
- Articolo 22 (Conferimento dell'incarico di dirigente)
- Articolo 23 (Durata dell'incarico di Direttore di Dipartimento e figure analoghe - funzioni vicarie)
- Articolo 24 (Durata degli incarichi dirigenziali e funzioni vicarie)
- Articolo 25 (Assegnazione obiettivi e risorse)
- Articolo 26 (Responsabilità dirigenziale)

TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Articolo 27 (Nuova struttura organizzativa)

CAPO II - DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 28 (Abrogazioni).

Omissis



REGIONE PUGLIA

All. B)

Art. 3

(Strutture di coordinamento e dirigenziali)

1. Il Presidente della Giunta Regionale per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della Struttura del Gabinetto.
2. La Giunta Regionale è, invece, supportata dagli uffici della Segreteria Generale ad essa afferente.
3. La struttura organizzativa della Presidenza e della Giunta Regionale si articola in:
 - Gabinetto del Presidente
 - Segreteria Generale della Presidenza
 - Avvocatura Regionale
 - Segreteria Generale della Giunta Regionale
 - Struttura di Integrazione
 - Dipartimenti
 - Sezioni di Dipartimento
 - Servizi
 - Strutture di Staff
 - Strutture di Progetto
 - Strutture speciali:
 - o Struttura speciale per l'attuazione del POR;
 - o Struttura speciale Comunicazione Istituzionale;
 - o Struttura Speciale Cooperazione Euro-Mediterranea;
 - o Struttura speciale Autorità di Audit;
 - o Struttura speciale Audit FSE+;
 - o Struttura Speciale Avviamento del N.U.E. e delle Strutture Territoriali di Protezione Civile;
 - o Struttura speciale Monitoraggio dell'Attuazione regionale del Piano Nazionale di ripresa e resilienza);
 - o Struttura speciale Audit e Coordinamento controlli Fondi Europei
 - o Struttura speciale Supervisione Controlli Interni

(omissis)

Articolo 7

(Strutture di Staff e di Progetto – Incarichi di consulenza, studio e ricerca)

1. Le Strutture dirigenziali di Staff sono Servizi che hanno il compito di assicurare unitarietà, omogeneità ed efficienza nella programmazione, gestione e sviluppo delle risorse tecniche, finanziarie ed umane assegnate ai Dipartimenti o Strutture analoghe. Esse costituiscono, pertanto, lo strumento organizzativo per la gestione omogenea e coerente dei servizi e delle materie rientranti nella competenza istituzionale di ciascun Dipartimento quali:
 - il coordinamento e lo sviluppo delle persone;
 - l'incremento e l'integrazione dei sistemi informativi;
 - la coerenza contabile e giuridica di atti e provvedimenti;
 - la verifica dei sistemi di controllo interni ed esterni al Dipartimento;



REGIONE PUGLIA

All. B)

- i processi di decentramento amministrativo e i processi partenariali;
- la comunicazione e la trasparenza amministrativa.

2. Le Strutture di Progetto, la cui responsabilità è affidata ad un dirigente, curano la realizzazione di obiettivi temporali e trasversali alle Sezioni di Dipartimento, ai Dipartimenti o alle strutture analoghe. Esse provvedono all'attuazione di attività che necessitano di integrazione fra le varie strutture amministrative oppure attivano procedure amministrative straordinarie. Le Strutture di Progetto sono dipendenti dal Dipartimento nel cui ambito ricadono l'obiettivo o l'attività caratteristici del progetto e possono essere istituite anche per raggiungere obiettivi interdipartimentali.

3. Il grado di complessità delle Strutture di Progetto è determinato dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento, sulla base della ponderazione effettuata per Servizi e Sezioni.

4. Le Strutture speciali sono preposte al perseguimento di obiettivi peculiari nell'ambito di particolari materie e settori d'intervento. Esse sono strutture organizzative nelle quali si concentrano specifiche competenze professionali e risorse finalizzate allo svolgimento di funzioni di programmazione, pianificazione, coordinamento e rappresentanza istituzionale.

5. Il posto di Responsabile della Struttura speciale non è compreso nella dotazione organica.

6. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di strutture dirigenziali svolgono, su richiesta del Direttore del Dipartimento o Struttura equiparata di afferenza, funzioni di consulenza, studio e ricerca. Con l'atto direttoriale di attribuzione delle funzioni vengono assegnati gli obiettivi, con cadenza annuale.

(Omissis)

Articolo 21

(Conferimento dell'incarico di Direttore di Dipartimento)

1. L'incarico di Direttore di Dipartimento ha natura di affidamento fiduciario ed è attribuito dalla Giunta Regionale.

2. I posti di Direttore di Dipartimento non sono compresi nella dotazione organica.

3. L'incarico è conferito, previo avviso pubblico, a dirigenti regionali in servizio, ovvero a dirigenti di altra pubblica amministrazione ovvero a persone in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in organi di amministrazione o in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature, escluse quelle onorarie, e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Requisito imprescindibile è il possesso della



REGIONE PUGLIA

All. B)

laurea specialistica ovvero del diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento universitario previgente al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 o equivalente secondo il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.

4. Con il provvedimento di affidamento dell'incarico la Giunta Regionale determina il trattamento annuo onnicomprensivo spettante al Direttore di Dipartimento che include una quota non inferiore al 20% quale retribuzione di risultato da corrispondere all'esito della valutazione annuale. Con il medesimo provvedimento viene altresì approvato lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

5. In conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con il provvedimento di cui ai commi 3 e 4, l'Amministrazione regionale, nella persona del Dirigente competente in materia di personale, stipula un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con il Direttore di Dipartimento designato con deliberazione di Giunta regionale. Per quanto non diversamente previsto dal contratto individuale di lavoro, al Direttore si applicano gli istituti contrattuali vigenti della dirigenza regionale.

6. Se la designazione dell'incarico di Direttore di Dipartimento o figure analoghe ricade su un dirigente, dipendente regionale, il medesimo è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico con riconoscimento dell'anzianità di servizio e il diritto alla conservazione del posto in dotazione organica. Fatti salvi eventuali mutamenti organizzativi, la responsabilità della struttura organizzativa conferita precedentemente alla designazione è assegnata ad interim ad altro dirigente di struttura regionale di pari graduazione, per tutta la durata dell'incarico di Direttore. E' altresì possibile, per la medesima durata d'incarico, assegnare dette strutture ad altro dirigente regionale il cui precedente incarico sarà mantenuto ad interim. Al termine del mandato il Direttore rientra dall'aspettativa per assumere la responsabilità dell'incarico a cui era precedentemente preposto e il dirigente rientra nella titolarità dell'incarico mantenuto ad interim. In subordine e nel caso di mutamenti organizzativi, i dirigenti sono assegnati a strutture dirigenziali, di pari graduazione, la cui titolarità è conferita ad interim ad altro dirigente regionale, ovvero a strutture prive di titolarità, nel rispetto delle competenze professionali acquisite.

7. Analogamente si procede nel caso che i conferimenti attengano agli incarichi di cui al comma 4 del precedente art. 4, salvo specifiche disposizioni di legge regionale.

8. Il Direttore di Dipartimento, al fine di assicurare la coerenza del proprio ruolo di coordinamento e controllo degli atti predisposti dai dirigenti di Sezione, non assume ad interim l'incarico di Dirigente di Sezione o di Servizio.

(Omissis)

Decreti e ordinanze del Presidente della Giunta regionale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 giugno 2025, n. 329

L.R. n. 59/2017 – art. 5. Nomina nuovo Comitato tecnico regionale faunistico – venatorio.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. n. 59/2017 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”, che prevede all’art. 5 l’istituzione del Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio per la tutela faunistico-ambientale, quale Organo tecnico-consultivo-propositivo della Regione;

TENUTO CONTO che i componenti del precedente Organismo, nominati con DPGR n. 577/2019 e successivi, risultano ancora in carica ed esercitano le proprie funzioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 13, della L.R. n. 59/2017;

VISTO il comma 3 del precitato art. 5 che prevede la composizione del nuovo Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio con la previsione di n. 27 (ventisette) membri;

VISTO il comma 11 del precitato art. 5 che dispone l’istituzione del Comitato da parte del Presidente della Giunta, tenendo conto delle designazioni pervenute che comunque abbiano raggiunto i 2/3 del totale dei componenti previsti, ove non siano pervenute le nomine entro trenta giorni dalla data di notifica della richiesta;

CONSIDERATO che la competente Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali ha richiesto alle diverse Associazioni, Organismi ed Enti la designazione dei relativi rappresentanti, come individuati dal citato art. 5 comma 3 della L.R. n. 59/2017;

PRESO ATTO dell’attività istruttoria della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali che ha proceduto ad individuare nr. 08 (otto) Associazioni naturalistiche e protezionistiche aventi diritto ad essere rappresentate nel nuovo Comitato in parola e, precisamente: ENDAS, EKOCLUB International, FARE AMBIENTE, LEGAMBIENTE, LIPU, URCA A.P.S., WWF Italia e Wilderness, giusto Atto Dirigenziale n. 00037 del 30.01.2025;

PRESO ATTO che ad avvenuta acquisizione delle varie designazioni da parte delle Associazioni, Organismi ed Enti aventi diritto, per un totale di ventisei rappresentanti, è stata richiesta la necessaria documentazione di rito per la successiva nomina;

TENUTO CONTO che i predetti rappresentanti designati hanno trasmesso la richiesta documentazione di rito, agli atti del Servizio Valorizzazione e tutela delle risorse forestali e naturali regionale;

PRESO ATTO che con nota Assessorile del 08.01.2025 n. 0007586/2025 sono stati richiesti al Consiglio regionale, per quanto di competenza, i nominativi dei due consiglieri regionali unitamente all’indicazione del Presidente della II° Commissione consiliare, competente in materia venatoria, per la nomina ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 comma 3 lett. b) della L.R. n. 59/2017 e che, in merito, non è ancora avvenuta l’acquisizione della relativa designazione da parte del Consiglio Regionale;

RITENUTO di dover procedere all’istituzione del nuovo Comitato tecnico regionale faunistico – venatorio che, ai sensi dell’art. 5 comma 6 della precitata normativa regionale (n. 59/2017 e ss.mm.ii.), ha una durata di anni cinque, salvo che per i membri di cui al predetto art. 5 comma 3 - lett. a) e b), i quali decadono con la decadenza del loro mandato e sono automaticamente sostituiti dai nuovi titolari dell’incarico;

DECRETA

- di nominare il nuovo Comitato Tecnico Regionale Faunistico – Venatorio, di cui all’art. 5 della L.R. n. 59 del 20.12.2017, che risulta così composto:
 - Assessore Regionale competente in materia di caccia o suo delegato, che lo presiede;
 - Sig. Rocco Bellanova, *...omissis...*, in rappresentanza dell’Associazione Venatoria A.N.L.C., delegazione regionale;

- Sig. Luigi Prato, *...omissis...*, in rappresentanza dell'Associazione Venatoria A.N.U.U., delegazione regionale;
- Sig. Giuseppe De Bartolomeo, *...omissis...*, in rappresentanza dell'Associazione Venatoria ARCI Caccia., delegazione regionale;
- Sig. Paolo Giuseppe Tondi, *...omissis...*, in rappresentanza dell'Associazione Venatoria C.P.A., delegazione regionale;
- Sig. Bartolo Ravenna, *...omissis...*, in rappresentanza dell'Associazione Venatoria E.P.S., delegazione regionale;
- Sig. Vito Antonio Scavo, *...omissis...*, in rappresentanza dell'Associazione Venatoria F.I.D.C., delegazione regionale;
- Sig. Cosmo Tinelli, *...omissis...*, in rappresentanza dell'Associazione Venatoria Italcaccia, delegazione regionale;
- Sig. Alberto Del Genio, *...omissis...*, in rappresentanza dell'Associazione Venatoria U.N. Enalcaccia, delegazione regionale;
- Sig. Giannicola D'Amico, *...omissis...*, in rappresentanza dell'Organizzazione professionale degli imprenditori agricoli C.I.A., Confederazione regionale;
- Sig. Pietro Vito Suavo Bulzis, *...omissis...*, in rappresentanza dell'Organizzazione professionale degli imprenditori agricoli Coldiretti, Confederazione regionale;
- Sig. Michele Lacenere, *...omissis...*, in rappresentanza dell'Organizzazione professionale degli imprenditori agricoli CONFAGRICOLTURA, Confederazione regionale;
- Sig. Erminio Campa, *...omissis...*, in rappresentanza dell'Organizzazione professionale degli imprenditori agricoli COPAGRI, Confederazione regionale;
- Sig. Giacomo Pellegrino, *...omissis...*, in rappresentanza dell'Associazione naturalistica-protezionistica ENDAS Puglia;
- Sig. Lucrezia Cilenti, *...omissis...*, in rappresentanza dell'Associazione naturalistica-protezionistica EKOCLUB International Puglia;
- Sig. Giuseppe Carabotto, *...omissis...*, in rappresentanza dell'Associazione naturalistica-protezionistica FARE AMBIENTE Puglia;
- Sig. Valentino Traversa, *...omissis...*, in rappresentanza dell'Associazione naturalistica-protezionistica Legambiente – Puglia;
- Sig. Luigi Boccaccio, *...omissis...*, in rappresentanza dell'Associazione naturalistica-protezionistica LIPU Puglia;
- Sig. Franco Giuseppe Meriello, *...omissis...*, in rappresentanza dell'Associazione naturalistica-protezionistica URCA A.P.S. Puglia;
- Sig. Pasquale Salvemini, *...omissis...*, in rappresentanza dell'Associazione naturalistica-protezionistica WWF Italia Puglia;
- Sig. Angelo Basta, *...omissis...*, in rappresentanza dell'Associazione naturalistica-protezionistica Wilderness – Puglia;
- Sig. Giuseppe Abbatangelo, *...omissis...*, in rappresentanza dell'Ente nazionale cinofilia italiana – ENCI Puglia;
- Sig. Giuseppe Costantino, *...omissis...*, in rappresentanza dell'Associazione nazionale dei comuni italiani – ANCI Puglia;
- Sig. Laurence Jemmett, *...omissis...*, in rappresentanza del Raggruppamento interregionale Appulo-Lucano di ornitologia – organo della F.O.I., delegazione regionale Puglia;
- di riservarsi la nomina degli ulteriori rappresentanti ad avvenuta acquisizione delle designazioni da parte del Consiglio regionale (art. 3 lett. b) L.R. 59/2017);
- di nominare, con funzioni di segretario, il funzionario regionale Sig. Cardone Giuseppe Giorgio ed, in caso di assenza, il dipendente Istruttore Sig. Andrea Caringella, entrambi in servizio presso la Sezione gestione sostenibile e tutela risorse forestali e naturali, ai sensi dell'art. 5, comma 5, L.R. n. 59/2017, all'uopo designato dal Presidente del Comitato (nota prot. n. 0118877/2025 agli atti della Sezione);

- di dare atto che partecipa alle riunioni del Comitato il dirigente della Sezione regionale competente in materia di caccia e, ove necessario, il responsabile dell'Osservatorio faunistico regionale;
- di dare atto che la durata in carica dei membri del Comitato è di cinque anni, fatta eccezione per l'Assessore Regionale al ramo, il Presidente della Commissione consiliare competente in materia venatoria e dei Consiglieri regionali i quali cesseranno dalla funzione con la scadenza del proprio mandato;
- di dare atto che ai membri del Comitato sono dovuti gli emolumenti di cui all'art. 5 comma 10 della L.R. n. 59/2017 così come modificato dall'art. 1 comma 1 lett. a) della L.R. n. 41/2018 nonché L.R. n. 22/2006 – art. 46 e s.m.i. e che al loro pagamento provvederà il competente Ufficio della Sezione Economato-Provveditorato regionale, deputato ai sensi delle vigenti disposizioni regionali;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e che lo stesso è di competenza del Presidente della Giunta Regionale ex lett. K art. 4 L.R. n.7/97 e comma 11 art. 5 L.R. 59/2017;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Bari, addì 10 giugno 2025

EMILIANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 giugno 2025, n. 333

Art. 8 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii.: limitazione della circolazione stradale nelle piccole isole per la stagione turistica 2025.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 8 comma 1 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992, rubricato "Circolazione nelle piccole isole", come modificato dall'art. 33 della Legge n. 177 del 25/11/2024, il quale prevede che «Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, qualora la rete stradale extraurbana non superi 50 chilometri e le difficoltà ed i pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente intensi, il presidente della regione territorialmente competente, sentita la prefettura-ufficio territoriale del Governo e i comuni interessati, può, con proprio decreto, vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, i veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nell'isola. Con medesimo provvedimento possono essere stabilite deroghe al divieto a favore di determinate categorie di veicoli e di utenti».

Visto che ai fini dell'acquisizione dell'intesa prevista al richiamato art. 8 comma 1 del Codice della Strada, è stata acquisita dal Comune di Isole Tremiti la Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 03/05/2025, avente ad oggetto "Decreti di limitazione alla circolazione stradale nelle piccole isole, ai sensi dell'art. 8 del Codice della Strada – Stagione turistica 2025".

Rilevato che con nota prot. n. 276781 del 23/05/2025, il competente Ufficio regionale ha trasmesso alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Foggia, la proposta di provvedimento restrittivo della circolazione stradale.

Vista la nota prot. n. 46638 del 03/06/2025, con la quale la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Foggia, ha riscontrato la nota richiamata al punto precedente.

Ritenuto di dover adottare il provvedimento restrittivo della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti, mediante recepimento delle disposizioni proposte dal Comune di Isole Tremiti giusta D.G.C. n. 42/2025, rimettendo al medesimo Comune la facoltà di prevedere ulteriori disposizioni integrative con valenza meramente interna all'Amministrazione comunale.

Confermato che, con il presente atto, nessun onere economico è posto a carico del Bilancio Regionale;

DECRETA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii., di limitare la circolazione stradale nel Comune di Isole Tremiti per la stagione turistica 2025, proponendo le seguenti condizioni:

ARTICOLO 1

(Divieti)

Dal 9 maggio al 31 ottobre 2025 è vietato l'afflusso e la circolazione sull'isole di San Domino e San Nicola degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Puglia, nonché a tutti gli appartenenti ad altre Regioni ordinarie e a statuto speciale.

ARTICOLO 2

(Deroghe)

Nel periodo e nel Comune di cui all'art. 1 è concessa deroga al divieto per i veicoli appresso elencati:

- a) Autoambulanze e veicoli delle Forze dell'ordine;
- b) Autoveicoli al servizio delle persone invalide con grave deficit ambulatorio, purché muniti dell'apposito contrassegno di Invalidità Permanente previsto dall'articolo 381 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera integrato dall'autorizzazione rilasciata dalla Prefettura di Foggia o Autorità da essa all'uopo delegata, che dovrà essere trasmessa al Comune delle Isole Tremiti ed alle forze dell'ordine operanti sul territorio;
- c) Autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprietà di soggetti residenti in una delle due Isole;
- d) Motoveicoli e ciclomotori appartenenti a soggetti proprietari di abitazione, previa autorizzazione rilasciata

dall'Amministrazione Comunale, con la precisa limitazione di un automezzo per ciascun immobile di proprietà (non consentite più autorizzazioni in capo a diversi membri della famiglia);

- e) Autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso di sbarco verrà concesso dall'Amministrazione Comunale interessata di volta in volta secondo la necessità;
- f) Autoveicoli per il trasporto di derrate alimentari, attrezzature ed apparecchiature per il rifornimento periodico, la conduzione ed assistenza tecnica di strutture ricettive turistiche in genere, e comunque materiale necessario per la manutenzione e/o rifornimenti delle private abitazioni dei residenti e/o proprietari di immobili, questi ultimi con divieto assoluto di circolazione al di fuori degli scopi cui sono destinati ed autorizzati di volta in volta secondo le necessità dell'Amministrazione Comunale interessata.

ARTICOLO 3

(Sanzioni)

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma prevista dal comma 2 dell'art.8 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

ART. 4

(Autorizzazioni)

Al Prefetto di Foggia è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere deroghe al divieto di sbarco e di circolazione sulle Isole di San Nicola e San Domino. Copia delle predette autorizzazioni vanno inviate al Comune dell'Isola ed alle Forze di polizia operanti sul Territorio.

- di incaricare il Responsabile del Servizio competente per materia, di predisporre ed adottare ogni atto consequenziale al presente provvedimento;
 - di stabilire che ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 241/1990 la gestione e la responsabilità del procedimento viene assegnata al responsabile del Servizio Economico-Finanziario, competente per materia, per effetto dell'assenza della figura apicale del settore di Polizia Locale, giusta Decreto Sindacale n. 4 del 22.04.2025, il quale provvederà alla adozione degli atti gestionali di propria competenza, nell'ambito e nel rispetto delle vigenti norme;
 - di inviare copia del presente provvedimento alla Presidenza della Regione Puglia, ai fini dell'adozione del decreto di limitazione circolazione stradale per la prossima stagione 2025, sentita la Prefettura cui, la presente, viene, altresì, inviata per opportuna conoscenza.
1. di dare atto che il presente provvedimento, esecutivo dalla data di adozione, non comporta oneri diretti a carico del bilancio regionale;
 2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel bollettino ufficiale della Regione Puglia.

Bari, lì 10 giugno 2025

EMILIANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 giugno 2025, n. 334

Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2025, ai sensi della L. 353/2000, della L.r. 38/2016 e della L.r. 53/2019.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998;

VISTA la L. n. 353 del 21/11/2000;

VISTA la L. n. 100 del 12/07/2012;

VISTO il D.Lgs. 152 del 03/04/2006;

VISTO il D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018;

VISTA la L.R. n. 18 del 30/11/2000;

VISTO il D.M. n. 30125/2009 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 3 del 25/02/2010 di istituzione dell'Agenda Regionale per le attività Irrighe e Forestali;

VISTA la L.R. n. 38 del 12/12/2016;

VISTA la L.R. n. 53 del 12/12/2019;

VISTA la L. n. 155 del 08/11/2021;

VISTA la L.R. n. 1 del 2023;

VISTE le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle province di Bari, Barletta – Andria – Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, in attuazione del R.D. n. 3267/1923;

VISTO l'art. 59 del T.U. n. 773 del 18/6/1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L. n. 116 del 11/08/2014 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo e la tutela ambientale";

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.;

VISTO il R.R. n. 28 del 22/12/2008 "Modifiche e integrazioni al R.R. n. 15 del 18/07/2008 in recepimento dei criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) introdotte con D.M. del 17/10/2007;

VISTO il Regolamento regionale n. 6 del 10 maggio 2016 "Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive comunitaria 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di interesse comunitario (SIC)" ha come finalità il mantenimento e la conservazione dei siti degli habitat e delle specie di flora e fauna di interesse comunitario in coerenza con la rete ecologica "Natura 2000";

VISTE le Direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE e s.m.i. nonché le misure di conservazione dei pascoli naturali con roccia affiorante, ove è vietata la realizzazione delle fasce protettive presenti nelle Z.P.S. di cui al R.R. n. 28/2008;

VISTA la Deliberazione n. 337 del 14/03/2022 con cui viene istituito il Tavolo Tecnico Permanente Antincendio boschivo (A.I.B.);

VISTA la Deliberazione n. 758 del 29/05/2023 con la quale Giunta Regionale ha approvato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023 – 2025;

VISTO il Regolamento CE n. 73/2009 che stabilisce la disciplina del regime di Condizionalità e le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale;

VISTO che in forza del D.P.C.M. 20/12/2001 recante "Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", dell'art. 3 della legge n. 353/2000 e dell'art. 15 della legge regionale n. 18/2000, è necessario che vengano adottati, con immediatezza, i provvedimenti utili a contrastare anche nel 2025 la pericolosità degli incendi boschivi;

VALUTATO che, sulla base delle serie storiche dei dati prodotti del Centro funzionale della Regione Puglia e alla luce degli eventi già verificatisi nell'anno corrente e gestiti dalla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, sussistono sul territorio regionale condizioni altamente predisponenti al rischio di innesco e propagazione di incendi boschivi e che la situazione è aggravata dall'andamento incrementale delle temperature, alle quali potrebbero aggiungersi, per l'approssimarsi della stagione estiva, ulteriori condizioni di rischio, quali

temperature estreme, aridità dei suoli, periodi di siccità, particolari condizioni climatiche e di vento, nonché l'aumento della pressione antropica legata all'afflusso turistico;

CONSIDERATO che è necessario perseguire la più ampia azione cautelativa verso la problematica degli incendi boschivi che interessano l'intero territorio regionale e che possono causare la distruzione del patrimonio boschivo, favorendo il dissesto del territorio e mettendo in serio pericolo l'incolumità delle popolazioni residenti e non, nelle aree boschive o limitrofe ad esse;

RITENUTO opportuno decretare, per l'anno in corso, lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 2, della L.R. 14/12/2016 n. 38 (Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia), dal 15 giugno al 15 settembre;

DECRETA

Articolo 1

Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi

1. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2025 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, con conseguente stato di allertamento delle strutture operative del Servizio Anti-incendio boschivo regionale (A.I.B.), fatta salva la possibilità di proroghe in funzione dell'andamento meteo-climatico.
2. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

Articolo 2

Disposizioni per l'operatività del Servizio A.I.B. regionale e delle strutture coinvolte nelle gestione emergenziale

1. Il dirigente della Sezione Protezione Civile, in conseguenza della dichiarazione di cui al comma 1 del precedente articolo 1, attiva in modalità H24 per l'intera durata dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.), la Struttura Operativa Regionale Territoriale (S.O.R.T.) e i Presidi Logistici Operativi Territoriali (P.L.O.T.), attualmente operativi in modalità H12, di intesa con la Sala Operativa Integrata Regionale (S.O.I.R.). In aggiunta al personale regionale, per l'operatività della S.O.U.P., della S.O.R.T. e delle P.L.O.T., la Regione Puglia si avvale delle risorse e dei mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché dei Carabinieri Forestali e delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile, del personale regionale della Sezione Protezione Civile e del personale e mezzi dell'Agenzia regionale ARIF, secondo le modalità definite negli accordi e convenzioni sottoscritti con le amministrazioni o organi competenti.
2. Il dirigente della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia è autorizzato ad adottare gli atti organizzativi e gestionali necessari ad assicurare, per l'intero periodo stabilito dall'articolo 1, inclusi i giorni festivi e prefestivi, la piena operatività delle diverse componenti operative del servizio A.I.B. regionale: la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.), il Centro Funzionale Decentrato (C.F.D.), la Struttura Operativa Regionale Territoriale (S.O.R.T.), i Presidi Logistici Operativi Territoriali (P.L.O.T.) e i Campi Gemellati, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili.
3. Il Presidente della Giunta Regionale dichiara lo stato di crisi regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della L.R. n. 53 del 12/12/2019 (Sistema regionale di protezione civile) al verificarsi di almeno due condizioni predisponenti gli incendi, come previste dalla L. n. 353/2000, dalla L.R. n. 38/2016 e dal vigente Piano regionale A.I.B., ovvero quando il bollettino di suscettività agli Incendi boschivi emanato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia preveda un livello di pericolosità "Elevato" o "Estremo" sull'intero

territorio regionale o su una parte di esso, conferendo contestuale delega, ai sensi del comma 3 dell'art. 9 cit. e limitatamente al perdurare dello stato di crisi, al Dirigente della Sezione Protezione Civile a disporre l'attuazione degli interventi necessari per superare lo stato di crisi.

Articolo 3

Divieti su aree a rischio di incendio boschivo

1. Ad integrazione delle norme del R.D. n. 3267 del 30/12/1923 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), del relativo Regolamento e delle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della Legge n. 353/2000, nel periodo di cui all'articolo 1, in tutte le aree regionali a rischio di incendio boschivo e/o ad esse immediatamente adiacenti è tassativamente vietato:
 - a) accendere fuochi di ogni genere;
 - b) far brillare mine o usare esplosivi;
 - c) usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
 - d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
 - e) tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
 - f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
 - g) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
 - h) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
 - i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
 - l) abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.
2. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2025, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del Decreto legislativo n. 152/2006, che così dispone: *"Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata"*, non sono ammesse deroghe al divieto di combustione di residui vegetali agricoli e forestali ad eccezione di quelle di cui al comma 2 dell'articolo 2, della L.R. n. 38 del 2016 nelle modalità e nella misura stabilite dai commi 3 e 4 del medesimo articolo, e comunque nel rispetto del vincolo di realizzazione di fasce preventive di larghezza non inferiore a quindici metri come previsto dalla citata norma.
3. Sono altresì vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi, le azioni che determinino, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio e qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si applica quanto disposto dalle norme regionali, statali, dai regolamenti e dalle direttive europee in materia di conservazione e ripristino della biodiversità e dai relativi provvedimenti di attuazione.
5. Nelle zone ad elevata densità turistica, al fine di mitigare situazioni di rischio (parcheggi e assembramenti di veicoli non autorizzati, accatastamento di rifiuti), i Comuni possono autorizzare, esternamente alle aree boscate e previa realizzazione di fasce di prevenzione di larghezza non inferiore a quindici metri, parcheggi temporanei, a condizione che sia rispettata la vigente normativa in materia ambientale e che i gestori pongano in essere misure di prevenzione incendi (indicazione/ segnalazione delle vie di fuga, rimozione della vegetazione erbacea e della necromassa, rimozione di rifiuti), misure di sorveglianza dedicate, e che vi siano idonee attrezzature in loco, di pronto utilizzo, per estinguere eventuali principi di incendio, quali estintori, cisterne di acqua e simili. I Comuni dovranno comunicare alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia il piano degli interventi di prevenzione incendi adottato nonché il nominativo e il recapito telefonico del referente responsabile del parcheggio temporaneo.

Articolo 4

Interventi di prevenzione incendi boschivi e di interfaccia da realizzare sul territorio regionale

1. Gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio regionale devono rispettare le disposizioni della L.R. n. 38/2016 nonché le indicazioni del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente.

Articolo 5

Concorso degli Enti locali alla lotta attiva agli incendi boschivi

1. Ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 18/2000, e dell'art. 6 della L.R. n. 53/2019, la Città Metropolitana di Bari ed i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza. I Comuni nel cui territorio insistono aree boscate, ovvero situazioni di rischio di incendio boschivo o di interfaccia possono avvalersi delle organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile per attività di prevenzione e repressione incendi sulla base di specifici accordi o convenzioni stipulati nei termini di cui all'art. 16 della legge regionale n. 18 del 30/11/2000 e all'art. 16 della legge regionale n. 53 del 12/12/2019 dandone tempestiva ed esauriente comunicazione alla Sezione Protezione Civile regionale.

Le Amministrazioni Comunali ai sensi del D.lgs. n. 1/2018, della L.R. n. 53/2019 hanno l'obbligo di aggiornare i Piani comunali di Protezione Civile relativamente a tutti i rischi presenti sui rispettivi territori, tra cui quello relativo agli incendi boschivi e di interfaccia nonché gli strumenti urbanistici vigenti, in particolare, delle aree percorse dal fuoco ai sensi dell'art. 10 della L. n. 353 del 2000. Il Piano comunale di Protezione Civile deve essere redatto o aggiornato secondo le Linee guida regionali approvate con D.G.R. n. 1414 del 2019 e deve essere reso disponibile anche sulla Piattaforma informatica di Protezione Civile "SINAPSI".

Le Amministrazioni Comunali comunicano tempestivamente alla Sezione Protezione Civile regionale qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponibili per l'attività antincendi boschivi regionale (A.I.B.) 2025, i nominativi dei referenti di Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato nel Piano di emergenza comunale.

Articolo 6

Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, per le violazioni del presente Decreto si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) per la violazione dei divieti e delle prescrizioni previsti dall'art. 3 è punita a norma dell'art. 10, commi 6- 7-8, della Legge n. 353/2000, con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.

b) per la violazione dei divieti e delle prescrizioni previsti dall' art. 4 si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della L. R. n. 38 del 2016.

2. L'attività di vigilanza e di accertamento delle condotte violative previste dal presente articolo è svolta dai soggetti indicati all'articolo 7. L'irrogazione delle sanzioni compete anche alla Sezione regionale di Vigilanza Ambientale e Reparti Territoriali.

3. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

4. Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto è punita a norma dell'art. 10 della Legge n. 353/2000.

Articolo 7

Vigilanza

1. Il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, il Nucleo di Vigilanza Ambientale

regionale, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono tenuti a vigilare sulla stretta osservanza del presente Decreto per quanto di rispettiva competenza sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, perseguendo i trasgressori a termini di legge.

Articolo 8 **Osservanza delle norme**

1. Al fine di promuovere la conoscenza e l'osservanza delle norme, i Sindaci in qualità di autorità di Protezione Civile sono tenuti a diffondere il contenuto del presente Decreto, mediante apposita Ordinanza comunale, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e a promuovere, attraverso la Polizia Municipale, la verifica del rispetto delle azioni preventive citate nonché della vincolistica derivante dalle disposizioni di cui all'art. 10 della L. 353/2000.

Articolo 9 **Pubblicazione**

1. Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lett. e) della legge regionale 15 giugno 2023, n. 18.

Articolo 10 **Entrata in vigore**

1. Il presente Decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Articolo 11 **Disposizioni finanziarie**

1. Il presente Decreto non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio della Regione Puglia.

Bari, lì 10 giugno 2025

EMILIANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 giugno 2025, n. 342
Revoca decreti n. 418/2020 e n. 474/2024.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 41 co. 6 dello Statuto della Regione Puglia (L.R. 12 maggio 2004, n. 7 e s.m.i.);

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 42, co. 2 lett. B) del medesimo Statuto ai sensi del quale *"...Il Presidente... nomina e revoca i componenti della Giunta ai quali attribuisce e revoca i relativi incarichi"*;

VISTO il D.P.G.R. n. 418 del 19/11/2020, con il quale il Presidente della G.R. ha nominato Assessore Regionale il Consigliere Regionale Alessandro Delli Noci, con assegnazione delle seguenti deleghe: "Sviluppo economico, Competitività, Attività economiche e consumatori, Politiche Internazionali e commercio estero, Energia, reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione, Politiche giovanili";

VISTO il D.P.G.R. n. 474 del 26/10/2024, con il quale il Presidente della G.R., ad integrazione della D.P.G.R. n. 418 del 19/11/2020, ha assegnato all'Assessore Regionale Alessandro Delli Noci l'ulteriore delega in materia "Programmazione dei Fondi di Sviluppo e Coesione ed Europei";

PRESO ATTO delle dimissioni presentate dall'Assessore Regionale Alessandro Delli Noci, formalizzate al Presidente della Giunta Regionale con email p.e.c. dell'11 giugno 2025 ed acquisite al n. 0312978/2025 del Protocollo Informatico;


RITENUTO, altresì, di provvedere in merito alle deleghe precedentemente assegnate;

D E C R E T A

- di revocare i citati decreti n. 418 del 19/11/2020 e n. 474 del 26/10/2024, con cui sono state assegnate, rispettivamente, le deleghe assessorili in "Sviluppo economico, Competitività, Attività economiche e consumatori, Politiche Internazionali e commercio estero, Energia, reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione, Politiche giovanili" e in "Programmazione dei Fondi di Sviluppo e Coesione ed Europei";
- di soprassedere all'assegnazione delle deleghe;
- di informare, a cura del Gabinetto del Presidente, il Consiglio regionale, la Segreteria Generale della Giunta e la Sezione Personale del presente provvedimento;
- di disporre la pubblicazione del presente Decreto, esecutivo dalla data di adozione, nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Bari, li 11 giugno 2025

EMILIANO



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372

Sito internet: <https://burp.regione.puglia.it>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Responsabile **La Dirigente del Servizio Amministrativo, Pubblicità legale e BURP**

Dott.ssa Teresa DE LEO

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)